REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/80 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1980

relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli non permettono, attualmente, di procedere a validi confronti e che è necessaria quindi un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi, così come è stato fatto ogni anno dal 1974 al 1979 in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 677/74 (1), (CEE) n. 1103/75 (2), (CEE) n. 1035/76 (3) e (CEE) n. 847/77 (4) ;

considerando che le difficoltà tecniche di un'indagine sui salari nell'agricoltura obbligano a limitarsi, per il momento, alle retribuzioni dei soli lavoratori agricoli fissi ;

considerando che, dopo la limitazione delle indagini realizzate negli anni 1977, 1978 e 1979 ai soli lavoratori di sesso maschile, è opportuno tornare ad estendere l'indagine alla manodopera femminile ;

considerando che è possibile e più economico effettuare tale indagine esclusivamente per campione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione procede nel 1980 ad un'indagine sulle retribuzioni di fatto dei lavoratori agricoli fissi di sesso femminile o maschile, sulla base d'informazioni statistiche relative al mese di settembre, di ottobre o di novembre.

Articolo 2

L'indagine si estende a tutte le aziende che occupano lavoratori fissi e che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione o manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 3

L'indagine è effettuata per campione.

I datori di lavoro cui fanno capo le aziende figuranti nel campione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'indagine, secondo le modalità qui appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore fisso, tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per il mese di settembre, di ottobre o di novembre del 1980, l'esistenza di erogazioni in natura, la natura dell'attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, nonché il sesso, l'età e la qualifica professionale.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri.

In collaborazione con detti servizi la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità di trasmissione dei risultati alla Commissione stessa.

Articolo 6

I dati individuali raccolti nel quadro dell'indagine possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarli a scopi fiscali e comunicarli a terzi.

(1) GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 2.
(3) GU n. L 118 del 5. 5. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 104 del 28. 4. 1977, pag. 5.

Gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati contro qualsiasi infrazione :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma.

Articolo 7

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono un contributo forfettario proporzionale al numero di aziende intervistate. Tale contributo viene imputato agli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER